

COMUNE DI CALVI

PROVINCIA DI BENEVENTO

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

- Il Comune di Apice con sede in Via _____, cod. fisc. _____, rappresentato dall'ing Angelo Pepe , che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di CALVI con sede in via _____, cod. fisc. _____, rappresentato dall'Avv. Armando Rocco, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- (...)

PREMESSO

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali della provincia di Benevento di Apice e di Calvi intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria, in quanto tali Comuni, essendo fra loro confinanti, hanno una realtà demografica e territoriale molto simile, con una popolazione residente di 7.800 abitanti, e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli

Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche;

- che con deliberazione consiliare del Comune di Calvi dell'odierna seduta resa immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- che con deliberazione consiliare del Comune di APICE (...) n. ..., esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Generale Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

I Comuni di APICE e di CALVI stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Apice è individuato quale Comune capo - convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del segretario

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune di Apice comune capo convenzione .

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco dell' altro Comune.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del segretario comunale

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative direttamente proporzionale alle dimensioni demografiche ed alla struttura organizzativa di ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

In via di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:

24 h settimanali al Comune di APICE;

12 h settimanali al Comune di CALVI;

.

La distribuzione delle 36 ore settimanali lavorative sarà stabilita con successivo atto, assunto di concerto tra i Sindaci ed il Segretario Comunale.

Art. 5

Classe della convenzione di segreteria

La presente convenzione in esecuzione di quanto stabilito dalla attuale legislazione è classificata nella fascia terza in quanto la popolazione complessiva ammonta a n. 7.800, di cui per il Comune di Apice (5286) n. (2514.) per il Comune di Calvi.

Art. 6

Trattamento economico del segretario comunale

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 (art. 107, comma 3, *stipulando* CCNL Segretari Comunali e Provinciali), oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del comune di Apice (BN);

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione ha durata di mesi dieci a decorree dal mese di settembre 2023 al mese di giugno 2024 salvo proroga con decorrenza dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale nominato dal Sindaco competente, in conformità a quanto previsto dal comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;
- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

La parti danno altresì atto che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla scadenza della convenzione, ovvero

in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede presso l'ente capofila della convenzione.

Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato. 4. Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del segretario titolare. La presa d'atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione.

Art. 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, come definite al precedente art. 4. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre l'altro Comune convenzionato provvederà a versare la parte di spesa a suo carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza trimestrale. In merito ai costi, le parti prendo atto che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Art. 10

Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Apice _____

Il Sindaco del Comune di Calvi _____